



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO
e RICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2021

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — Numerose leggi ordinarie hanno già investito lo Stato dell'importante compito di tutelare l'ambiente, agendo nell'ambito dei suoi diversi settori quali l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti e riconoscendo come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività la conservazione, la gestione e il miglioramento delle condizioni naturali.

La Corte costituzionale, con una copiosa giurisprudenza, ha affermato che l'ambiente è un valore costituzionalmente protetto, anche se non annoverato esplicitamente nei primi dodici articoli della Costituzione.

D'altra parte, l'ambiente assume costituzionalmente, nell'articolo 9, la veste di « paesaggio », dovendosi intendere, secondo l'interpretazione di Predieri in *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in « Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente », vol. II, Firenze, 1969, p. 387) « la forma del paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città o nella

campagna, che agisce sul suolo, che produce segni nella sua cultura ». Da ciò sembra conseguire che l'uomo deve impegnarsi in programmi e controlli volti anche alla sostenibilità ambientale.

Per la Corte costituzionale, l'ambiente non deve essere considerato come « bene immateriale », ma un « bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti ».

Con il presente disegno di legge costituzionale si offre un riconoscimento formale alla tutela ambientale e alle attività svolte a fini di sostenibilità ambientale nel dettato costituzionale. Da una parte si interviene sui principi fondamentali e, in particolare, si inserisce l'ambiente fra i beni giuridici che la Repubblica deve tutelare e promuovere, insieme al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione, dall'altra parte si inserisce il concetto di sostenibilità ambientale accostandolo a quello sociale, come un fine a cui le attività umane possono ispirarsi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola: « Tutela » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, ».

Art. 2.

1. All'articolo 41, terzo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di sostenibilità ambientale ».

€ 1,00